



CITTÀ DI SULMONA

Medaglia d'Argento al Valor Militare

PROVINCIA DELL'AQUILA

REGOLAMENTO DELLA POLIZIA URBANA

Atto di riferimento

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7/C del 21.01.1959

INDICE

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Definizione del servizio	pag. 6
Art. 2	Organi della Polizia Urbana	pag. 6
Art. 3	Sequestro di oggetti	pag. 6
Art. 4	Fermo di persone	pag. 6
Art. 5	Correlazione ad altre Leggi	pag. 6
Art. 6	Osservanza di ordini verbali	pag. 6

CAPITOLO II

DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 7	Occupazioni abusive del suolo pubblico	pag. 7
Art. 8	Occupazioni temporanee – Concessioni	pag. 7
Art. 9	Occupazioni temporanee in ore notturne	pag. 7
Art. 10	Esecuzione di lavori sul suolo pubblico	pag. 7
Art. 11	Occupazione del suolo – Obblighi del concessionario	pag. 7
Art. 12	Occupazione del suolo – Condizioni per le concessioni	pag. 8
Art. 13	Giochi sul suolo pubblico. Divieto	pag. 8
Art. 14	Nettezza delle strade	pag. 8
Art. 15	Suolo pubblico – Occupazione per esercizi commerciali	pag. 8
Art. 16		pag. 8
Art. 17		pag. 8
Art. 18		pag. 8
Art. 19		pag. 9
Art. 20		pag. 9
Art. 21		pag. 9
Art. 22		pag. 9
Art. 23	Trattenimenti e spettacoli pubblici	pag. 9
Art. 24	Condutture elettriche	pag. 9
Art. 25	Vetrine e tendoni	pag. 9
Art. 26		pag. 10
Art. 27		pag. 10
Art. 28	Rimozione degli abusi sul suolo pubblico	pag. 10

CAPITOLO III

NETTEZZA DELL'ABITATO

Art. 29	Della Nettezza Urbana	pag. 10
Art. 30	Pulizia delle aree concesse in occupazione	pag. 10
Art. 31	Sgombro delle nevi	pag. 10
Art. 32	Scarico delle nevi dai tetti	pag. 10
Art. 33	Autorizzazione allo scarico ed al trasporto delle nevi	pag. 11
Art. 34	Cumuli di immondizie	pag. 11
Art. 35	Scarichi di latrine	pag. 11
Art. 36	Manutenzione degli edifici	pag. 11
Art. 37		pag. 11
Art. 38	Spurgo delle latrine	pag. 11
Art. 39	Orinatori e latrine nei pubblici esercizi	pag. 11

Art. 40	Depositi di letame	pag. 12
Art. 41	Circolazione di animali domestici e di pollame	pag. 12
Art. 42	Cumuli di materiale	pag. 12
Art. 43	Raccolta e trasporto delle immondizie	pag. 12

CAPITOLO IV DELLA SICUREZZA E DEL DECORO PUBBLICO

Art. 44	Sicurezza degli edifici	pag. 12
Art. 45	Oggetti e fiori sui davanzali	pag. 12
Art. 46	Distesa del bucato	pag. 13
Art. 47	Finestre: decoro e aspetto	pag. 13
Art. 48	Getto di materiale dalle finestre	pag. 13
Art. 49	Ingombro dei marciapiedi	pag. 13
Art. 50		pag. 13
Art. 51		pag. 13
Art. 52	Distese di merci sul suolo pubblico	pag. 13
Art. 53	Transito di greggi	pag. 13
Art. 54	Cani randagi	pag. 13
Art. 55	Transito con ferri e strumenti taglienti	pag. 14
Art. 56	Apertura ed illuminazione delle porte	pag. 14
Art. 57	Distanza degli impianti a forza motrice	pag. 14
Art. 58	Riferimento al Codice della Strada	pag. 14
Art. 59		pag. 14
Art. 60		pag. 14
Art. 61		pag. 14
Art. 62	Costruzioni edilizie – Cautele antincendi.	pag. 15
Art. 63	Vigilanza antincendi ai locali ove si trovano sostanze combustibili o pericolose	pag. 15
Art. 64	Vigilanza antincendi sui depositi e sugli impianti di lavorazione di sostanze combustibili o pericolose	pag. 15
Art. 65	Deposito di fascine presso i fornai	pag. 15
Art. 66		pag. 16
Art. 67	Pulitura dei camini	pag. 16
Art. 68	Sicurezza delle stalle	pag. 16
Art. 69		pag. 16
Art. 70	Incendi	pag. 16
Art. 71	Affissioni e scritte sulle case	pag. 16
Art. 72	Pali e condutture elettriche: divieti	pag. 16
Art. 73	Giardini e viali	pag. 17
Art. 74	Insegne dei negozi e scritte reclamistiche	pag. 17
Art. 75		pag. 17
Art. 76		pag. 17
Art. 77	Bambini e persone deficienti	pag. 17
Art. 78	Bagni in fiumi e torrenti	pag. 17
Art. 79	Uso delle fontanelle pubbliche . Divieto di lavare lungo le strade	pag. 17
Art. 80	Macellai e salumieri	pag. 17
Art. 81	Trasporto di carni	pag. 18
Art. 82	Mattazione di animali – Esposizione di bestiame.	pag. 18
Art. 83	Maltrattamenti di animali	pag. 18
Art. 84	Protezione degli animali	pag. 18

CAPITOLO V

DELLA PUBBLICA QUIETE

Art. 85	Suoni e schiamazzi	pag. 19
Art. 86	Suonatori ambulanti	pag. 19
Art. 87	Suono delle campane	pag. 19
Art. 88	Queste e collette	pag. 19
Art. 89	Industrie rumorose	pag. 19
Art. 90		pag. 20
Art. 91	Animali notturni	pag. 20
Art. 92	Macinazione cereali	pag. 20

CAPITOLO VI

COMMERCIO – INDUSTRIE – ARTIGIANATO

Art. 93	Commercianti ed esercenti	pag. 20
Art. 94	Denuncia di esercizio pubblico	pag. 20
Art. 95	Richiamo alle Leggi speciali	pag. 20
Art. 96		pag. 21
Art. 97	Lotta contro le mosche	pag. 21
Art. 98		pag. 21
Art. 99	Verifiche ai locali degli esercizi e delle industrie	pag. 21
Art. 100		pag. 21
Art. 101	Obbligo di gestire personalmente gli esercizi	pag. 21
Art. 102	Pesatura delle derrate	pag. 22
Art. 103	Avvolgimento delle merci	pag. 22
Art. 104		pag. 22
Art. 105	Merci maleodoranti	pag. 22
Art. 106	Pulizia dei banchi di vendita	pag. 22
Art. 107	Incetta e vendita di merci sulla via	pag. 22
Art. 108		pag. 22
Art. 109		pag. 22
Art. 110	Notizie statistiche	pag. 23
Art. 111	Condotta degli esercenti nella vendita	pag. 23
Art. 112	Tende parasole	pag. 23
Art. 113	Cartelli dei prezzi	pag. 23
Art. 114	Orari di vendita	pag. 23
Art. 115		pag. 23
Art. 116	Segnalazione dei surrogati	pag. 23
Art. 117	Commissione di vigilanza sugli alimentaristi	pag. 24
Art. 118	Vendita di latte da parte dei produttori	pag. 24
Art. 119	Facchini, sensali ed intrometti tori	pag. 24

CAPITOLO VII

PENALITA'

Art. 120	Procedura contravvenzionale	pag. 24
Art. 121	Premi di diligenza agli Agenti	pag. 24
Art. 122	Riferimento al Codice Penale	pag. 24
Art. 123	Costituzione di parte civile e provvedimenti del Sindaco	pag. 24

CAPITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 124 Entrata in vigore del presente Regolamento
Art. 125 Abrogazione di norme
Art. 126 Deposito del Regolamento

pag. 25
pag. 25
pag. 25

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Definizione del servizio

Con servizio della Polizia Urbana, il Comune si prefigge lo scopo di tutelare l'integrità del pubblico demanio e un decoroso svolgimento della vita pubblica, di garantire le libertà dei singoli cittadini, la loro sicurezza ed il disciplinato andamento dei pubblici servizi.

Art. 2 – Organi della Polizia Urbana

Il Sindaco sovrintende al servizio ed impartisce le necessarie disposizioni, sia di carattere generale, sia caso per caso, ove occorra.

Egli si vale della collaborazione dei funzionari degli Uffici comunali e degli Agenti di cui all'art. 221 del C.P.P. e, sussidiariamente, dei cantonieri comunali e degli agenti delle imposte di consumo.

Art. 3 – Sequestro di oggetti

Gli oggetti e gli strumenti che hanno servito a consumare una contravvenzione ai regolamenti ed alle leggi devono essere sequestrati dagli agenti comunali e consegnati all'Ufficio per la custodia. Essi verranno venduti a garanzia del pagamento delle spese pecuniarie contravvenzionali con osservanza delle norme vigenti per i sequestri operati dall'Autorità Giudiziaria.

Gli oggetti deteriorabili saranno comunque venduti subito ed il relativo ricavo sarà depositato nella cassa dell'economato a garanzia come sopra.

Art. 4 – Fermo di persone

Le persone sospette, nonché coloro che non forniscono esaurienti risposte agli agenti ed ai funzionari della polizia urbana, possono essere fermate ed accompagnate all'Ufficio Comunale di Polizia, osservate le norme stabilite dal C.P.P.

Art. 5 – Correlazione ad altre Leggi

Le disposizioni del presente regolamento debbono osservarsi in correlazione ai disposti delle leggi civili e penali, dei regolamenti dello Stato, nonché degli altri regolamenti municipali.

Art. 6 – Osservanza di ordini verbali

Oltre le disposizioni di questo regolamento si devono osservare gli ordini anche verbali che, circa le materie costituenti oggetto di regolamento stesso, saranno dati in circostanze straordinarie dall'Autorità Comunale e dagli Agenti di Polizia Urbana.

CAPITOLO II DEL SUOLO PUBBLICO

Art. 7 – Occupazioni abusive del suolo pubblico

E' proibita qualunque occupazione di suolo o spazio pubblico anche temporaneamente, senza i permessi di cui ai seguenti articoli, salvo quanto si riferisce alle disposizioni del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa di occupazione di spazi e aree pubbliche.

L'area antistante alla civica residenza dovrà in ogni caso rimanere sempre sgombra da qualsiasi occupazione.

Art. 8 – Occupazioni temporanee – Concessioni

Chi voglia ottenere la concessione ad occupare temporaneamente il suolo pubblico deve presentare al Sindaco apposita domanda in carta legale.

La concessione verrà data con atto scritto rogato dal Segretario dietro delibera di Giunta, fatti salvi e riservati i diritti dei terzi e su presentazione di nulla-osta per quanto riguarda le strade dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade e dell'Amministrazione Provinciale a seconda che si tratti di strade nazionali o provinciali.

Per le occupazioni sui posti di mercato valgono le speciali disposizioni all'uopo dettate.

Art. 9 – Occupazioni temporanee in ore notturne

Nelle ore notturne, da un'ora dopo il tramonto e un'ora prima del sorgere del sole, ogni permesso di occupazione si intende sospeso salvo diverse disposizioni contemplate nel permesso stesso.

Art. 10 – Esecuzione di lavori sul suolo pubblico

Nessuno può eseguire lavori di scavi, né costruzioni che interessino le strade pubbliche, né occupare sia temporaneamente che stabilmente il suolo pubblico, senza speciale autorizzazione del Comune, oppure del Compartimento dell' A.N.A.S. o dell'Amministrazione Provinciale a seconda che si tratti di strade statali o provinciali.

E' fatta eccezione per le operazioni normali e comuni di carico e scarico, quando non si possono eseguire nei cortili interni delle case. In tal caso i veicoli non possono sostare sulle vie e piazze pubbliche oltre il tempo strettamente necessario e devono essere collocati sulla propria destra in modo da non arrecare incomodo al libero transito.

Le predette disposizioni per quanto applicabili, valgono pure per le occupazioni determinate da sinistre cause.

Art. 11 – Occupazione del suolo – Obblighi del concessionario

Eseguiti che siano i lavori o terminata comunque l'occupazione, il suolo pubblico deve, a cura e spese del concessionario, essere rimesso nel primitivo stato.

In caso di ritardo in tale adempimento, il Comune potrà far dichiarare la contravvenzione ed ordinare l'esecuzione d'ufficio dei lavori di ripristino a norma dell'art. 153 della Legge C. P. 1915.

Art. 12 – Occupazione del suolo – Condizioni per le concessioni

La concessione deve essere subordinata, oltre agli speciali obblighi che per le particolari esigenze dovranno essere imposti al richiedente, all'osservanza delle seguenti norme:

- a) limitazione al minimo dell'area da occupare e della durata dell'occupazione;
- b) impianto dei segnali di pericolo, diurni e notturni, a spese del concessionario con osservanza delle prescrizioni regolamentari vigenti.

Art. 13 – Giochi sul suolo pubblico. Divieto

Sulle vie e piazze pubbliche è proibito giocare alla palla, alle bocce, alla fionda, alla trottola, al lancio di sassi o di palle di neve, agli sdrucioloni ed a qualsiasi altro gioco incomodo, pericoloso ed ingombrante.

Art. 14 – Nettezza delle strade

E' vietato inoltre:

- a) gettare liquidi, risciacquare panni o fare il bucato nei luoghi di pubblico transito o nei luoghi privati comuni a più famiglie;
- b) innaffiare i vasi in modo che possa cadere liquido sul suolo pubblico;
- c) innaffiare il suolo pubblico con acqua sporca e in tempo di gelo;
- d) imbrattare in qualsiasi modo le fontane pubbliche e le loro adiacenze.

Art. 15 – Suolo pubblico – Occupazione per esercizi commerciali

Le altre concessioni del suolo pubblico per ragioni di commercio, fiere, mercati, per l'esercizio di determinate industrie o mestieri, per collocamento di piante in vasi ad uso di decorazioni di tavoli vari, sono regolate dal regolamento di posteggio.

Cessati i traffici delle fiere e dei mercati, non è permesso di lasciare sul suolo pubblico, panche, baracche, merci, od altra cosa mobile, o ingombro qualsiasi.

Tutti gli esercenti fissi o ambulanti dovranno fare asportare a loro cura ogni cosa, in modo che sia possibile la pronta pulizia a loro incombente, come all'art. 23, delle località occupate.

I caffettieri o trattori, previo permesso, potranno collocare sedie, tavolini nella misura che sarà loro concessa quando i locali di esercizio si aprano direttamente sull'area occupabile o sotto il portico prospiciente, salvo in ogni caso il pagamento della relativa tassa di posteggio.

Art. 16

I mercati e le fiere potranno essere tenuti soltanto nelle piazze e strade stabilite dall'Autorità Comunale.

Art. 17

Il Sindaco potrà, nelle diverse contrade, assegnare l'area e la direzione che devono tenere i venditori di oggetti appartenenti alla stessa specie. Così, da una parte la frutta, dall'altra le verdure, altrove gli animali e via dicendo. E' assolutamente proibito alterare questo ordine.

Art. 18

Il sindaco può, anche per mezzo degli agenti municipali, assegnare il posto a ciascun venditore, e questo non potrà usurpare l'area assegnata al vicino.

Art. 19

Tra venditori di oggetti appartenenti alla stessa specie avrà posto migliore chi da maggior tempo espone giornalmente in vendita la sua merce. Chi ha intrapreso ultimo la sua vendita avrà posto meno buono. Chi ha sospeso la vendita per oltre cinque giorni, perde il suo numero e passa all'ultimo posto, anche, chi sarà stato autore e provocatore di alterchi per ragioni di posto.

Art. 20

E' vietato ai venditori occupare il posto che venne fatto rimanere libero per il passaggio degli uomini e delle bestie, per il trasporto degli merci e per accedere alle case, botteghe e magazzini.

Art. 21

La concessione di occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedie avanti ai negozi e alle abitazioni è regolata dall'Autorità Comunale.

E' proibita:

- a) sui marciapiedi rialzati, quando non resti libero per i pedoni uno spazio di almeno m. 1,50;
- b) sui marciapiedi a livello stradale quando la larghezza della strada sia inferiore a m. 10;
- c) in quelle altre località in cui, a giudizio dell'Autorità Comunale, la detta forma di occupazione di suolo pubblico non si ritenga opportuna per speciali ragioni di interesse pubblico.

La concessione può essere anche limitata a determinate ore della giornata, e in ogni tempo revocata.

Art. 22

Nei luoghi pubblici ed in quelli di proprietà privata aperti al pubblico transito, è vietato compiere operazioni ed esporre, senza le necessarie precauzioni, oggetti che comunque possano arrecare disturbo o pericolo.

Art. 23 – Trattenimenti e spettacoli pubblici

Oltre a quanto è prescritto dal T.U. Legge di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e dal relativo regolamento, nessun spettacolo o trattenimento all'aperto può essere tenuto senza la preventiva licenza dall'Autorità Comunale. L'erezione di palchi, tribune, ecc. per le feste, commemorazioni e cerimonie, deve essere autorizzata dall'Autorità Comunale.

Art. 24 – Condutture elettriche

Per l'impianto di condutture elettriche saranno osservate le leggi speciali in vigore. Il Comune però, ove esse riguardino il suolo pubblico, dovrà sempre essere richiesto del proprio nulla osta.

Art. 25 – Vetrine e tendoni

La concessione per apporre infissi, vetrine e tendoni, per costruire pensiline e tutto quanto sopravanza sul suolo pubblico ed interessa l'arte edilizia, è regolata dal Regolamento di Polizia

edilizia salvo sempre il parere dell' A.N.A.S. nel caso in cui ne venga interessata la strada statale che corre lungo l'abitato, e tenute presenti le esigenze della popolazione.

Art. 26

I siti dei privati, attigui alle vie ed alle piazze, finché non siano sottratti al pubblico da idonee recinzioni, sono soggetti alla disciplina sancita dal presente regolamento per i luoghi pubblici.

Art. 27

Il Comune ha facoltà di fare costruire contro i muri delle proprietà private le opere necessarie per i servizi di igiene, di polizia e di illuminazione.

Le spese per l'apposizione e rinnovazione dei numeri civici e dei cartelli indicatori spetta al Comune. La spesa stessa fa carico al proprietario del fabbricato nel solo caso in cui le opere siano dovute a guasti addebitabili a sua colpa, ovvero dei terzi.

Art. 28 – Rimozione degli abusi sul suolo pubblico

La rimozione delle occupazioni abusivamente esercitate sul suolo pubblico e la riparazione dei danni ad esso arrecati, saranno disposte dal Sindaco con apposita ordinanza da emettere ai sensi dell'art. 378 della Legge sui Lavori Pubblici 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F.

CAPITOLO III NETTEZZA DELL'ABITATO

Art. 29 – Della Nettezza Urbana

Il servizio della pulizia e della nettezza urbana può essere concesso in appalto, ed in questo caso viene svolto dal personale della ditta appaltatrice, sotto la vigilanza della Polizia Urbana.

Art. 30 – Pulizia delle aree concesse in occupazione

Le porzioni di suolo pubblico soggetto a temporanea occupazione devono essere tenute pulite ed innaffiate, nella stagione estiva, a cura dei concessionari.

Art. 31 – Sgombro delle nevi

In caso di nevicata i proprietari delle case debbono tenere sgombro dalla neve uno spazio di m. 1,50 in corrispondenza del proprio muro frontale, debbono assicurarsi inoltre della resistenza dei tetti, e non possono, senza permesso scaricare la neve sul suolo pubblico.

Art. 32 – Scarico delle nevi dai tetti

Il Sindaco, per cautela e per sicurezza di interesse generale, può ordinare lo scarico della neve dai tetti, dalle terrazze, dai balconi, eccetera, ordinandone il trasporto in luoghi appositi.

Art. 33 – Autorizzazione allo scarico ed al trasporto delle nevi

I privati non possono procedere allo scarico ed al trasporto delle nevi senza aver conseguito preventivamente la licenza dell’Autorità Municipale e dovranno in caso di autorizzazione, attenersi a tutte le prescrizioni impartite a tale fine dell’Autorità stessa.

Art. 34 – Cumuli di immondizie

E’ vietato di accumulare spazzatura sulle strade, nei cortili delle case e loro attinenze, le quali debbono essere sgombre da qualsiasi immondizia.

Tali materie debbono rimanere chiuse in recipienti impermeabili muniti di coperchio per essere versati nei carri dei pubblici spazzini.

Art. 35 – Scarichi di latrine

Le condutture di scarico delle latrine, dei lavandini (acquai), bucatoi, eccetera, debbono essere convogliate nella fogna comunale o in pozzi neri privati, dove questi siano permessi, in modo che sia evitata la dispersione delle materie luride.

Art. 36 – Manutenzione degli edifici

Per impedire stillicidi di acque piovane che possono lordare il suolo pubblico, è fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati di curare la buona manutenzione degli edifici e delle tubazioni di scarico.

Art. 37 –

E’ vietato nelle vie, piazze ed in tutti i luoghi pubblici:

- a) di produrre e gettare immondizie;
- b) di gettare sulla pubblica via e nei canali acqua e materiale immondo, come pure i otturare le bocche dei fognoli;
- c) di spolverare panni dalle finestre e balconi prospicienti pubbliche strade, dalle finestre interne la spolveratura dei panni potrà farsi soltanto nelle ore antimeridiane fino alle ore 8,00 d’inverno e fino alle 7,00 d’estate;
- d) di spaccare legna, lavare botti, carri, autoveicoli ed altro;
- e) di soddisfare alle corporali occorrenze fuori dei luoghi a ciò destinati;
- f) di porre o spargere mangime destinato al pasto di animali di qualsiasi specie.

Art. 38 – Spurgo delle latrine

Lo spurgo delle latrine delle case deve essere fatto in botte o sistema inodore e l’operazione di ripulitura e trasporto dei materiali deve essere eseguita dalla mezzanotte alle ore 5,00 salvo l’osservanza delle altre prescrizioni del regolamento comunale d’igiene.

Art. 39 – Orinatoi e latrine nei pubblici esercizi

Tutti gli esercizi pubblici ed i luoghi di pubblico ritrovo debbono avere o nel cortile o nel recinto interno del fabbricato orinatoio e latrina.

Art. 40 – Depositi di letame

E' vietato di tenere nell'abitato depositi di letame. Questo deve essere trasportato a destinazione non appena estratto dalla stalla.

Il trasporto di letame, fatte salve le disposizioni in proposito, deve essere effettuato con carri chiusi in condizioni tali da impedire qualsiasi spandimento e nelle seguenti ore:

- dalla mezzanotte alle 4,00 d'estate;
- dalle 4,00 alle 6,00 d'inverno.

Art. 41 – Circolazione di animali domestici e di pollame

Nei centri urbani non è permesso di tenere e lasciar vagare animali bovini, ovini, suini e conigli. Il pollame deve essere costantemente tenuto chiuso in modo da impedirne la circolazione per le pubbliche vie, piazze e cortili.

Art. 42 – Cumuli di materiale

I materiali residuati dalle demolizioni o dagli scavi non possono essere cumulati sul suolo pubblico, ma devono essere trasportati immediatamente nei luoghi all'uopo indicati dall'Autorità Comunale. Il trasporto deve essere fatto in modo che i materiali non si disperdano per le vie.

Art. 43 – Raccolta e trasporto delle immondizie

Per quanto riguarda la raccolta e il trasporto delle immondizie dalle private abitazioni, delle spazzature dalle vie e piazze pubbliche, della tenuta delle stalle ed il trasporto del letame, devono anche osservarsi le disposizioni del Decreto Ministeriale 20 maggio 1928 per la lotta contro le mosche, nonché le istruzioni diramate dal Ministero dell'Interno con la circolare 27 marzo 1931 n. 20000 D e l'art. 236 del T.U. della Legge Sanitaria 27 luglio 1934 n. 1265.

CAPITOLO IV DELLA SICUREZZA E DEL DECORO PUBBLICO

Art. 44 – Sicurezza degli edifici

I fabbricati, siano o no destinati ad abitazione, debbono essere mantenuti in buono stato onde evitare danni al pubblico transito. Nel caso in cui si verifichi un pericolo per la incolumità del pubblico e dei passanti, il Sindaco adotterà le misure necessarie per rimuovere tale pericolo, intimando al proprietario l'esecuzione dei lavori di demolizione o di ricostruzione occorrenti e, se occorrerà, provvederà d'ufficio a mezzo di ordinanza a danno da emettere a norma dell'art. 153 del T.U. della L.C.P. 1915 e dell'art. 76 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 n. 2248 all. F, senza pregiudizio per l'azione penale prevista dall'art. 677 del vigente C.P.

Il proprietario inadempiente sarà passibile di contravvenzione.

Art. 45 – Oggetti e fiori sui davanzali

Chi vorrà collocare sui davanzali delle finestre, sui balconi o sui margini delle terrazze vasi o cassette di fiori o gabbie, dovrà assicurarli agli infissi con muratura o con ferri in modo da garantire l'incolumità dei passanti. Dovrà pure essere evitato dalle ore 7.00 alle ore 22.00 lo stillicidio dell'acqua proveniente dall'innaffiamento di detti fiori.

Art. 46 – Distesa del bucato

Non è consentito di stendere il bucato nelle vie pubbliche, nelle piazze, nei giardini, alle finestre, sui balconi, sulle terrazze delle abitazioni prospicienti a piazze e strade urbane.

Art. 47 – Finestre: decoro e aspetto

Sulle facciate delle case ed attinenze non possono essere esposti oggetti all'infuori di quelli ornamentali. E' vietato l'uso di carte o di qualsiasi altro impianto in luogo dei vetri delle finestre.

Art. 48 – Getto di materiale dalle finestre

Ove non si possa provvedere diversamente, i materiali di demolizione dovranno essere calati dalle finestre in recipienti in modo da evitare la loro dispersione e la polvere. In ogni caso il terreno sottostante dovrà essere tenuto sgombro, pulito e, nella stagione estiva, innaffiato.

Art. 49 – Ingombro dei marciapiedi

E' vietato di passare sui marciapiedi e nei tratti di strada riservate ai pedoni con veicoli ed oggetti ingombranti e di soffermarsi a scopo di vendita ambulante.

Art. 50

E' vietato sugli spazi pubblici far rotolare o trascinare botti, cerchioni, ruote ed oggetti pesanti.

Art. 51

Nei luoghi di pubblico passaggio è vietato lavorare pietre senza opportuni ripari; le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di tagliapietre, fabbri, maniscalchi e simili, qualora tali laboratori siano aperti verso il suolo pubblico.

Art. 52 – Distese di merci sul suolo pubblico

E' proibita la distesa sul suolo, anche se sopra coperte distese per terra, di ortaggi, frutta, cereali, ecc. E' pure vietata l'esposizione di oggetti che offendano la pubblica decenza o rechino disgusto ai passanti. Il Sindaco può proibire i sistemi di esposizione di oggetti e di merci che siano indecenti, oppure che occupino soverchio spazio od impediscano la circolazione dei veicoli e delle persone.

Art. 53 – Transito di greggi

Le mandrie ed i greggi di pecore devono essere accompagnate attraverso l'abitato da personale sufficientemente capace. Nel centro urbano devono seguire le vie periferiche evitando quelle centrali.

Art. 54 – Cani randagi

Nelle vie e nei luoghi aperti al pubblico, i cani debbono essere muniti di museruola. Nei giorni di fiera e di mercato e sempre quando vi sia concorso straordinario di gente, i cani devono essere condotti al guinzaglio. Per i cani senza museruola ed i cani randagi saranno adottate le misure prescritte dall'art. 49 del regolamento di polizia veterinaria 10 maggio 1914, n. 533.

E' vietato in modo speciale di far vagare per le strade cagne in istato di calore.
E' impedito infine di ostacolare comunque l'opera dell'accalappiatore dei cani e di favorire la fuga di quelli che stessero per essere accalappiati.

Art. 55 – Transito con ferri e strumenti taglienti

E' vietato transitare per i centri abitati con ferri e strumenti da taglio e specialmente reggendo, a piedi o su mezzo di locomozione, falci non smontate. Gli oggetti rigidi (aste, scale, tubi, ecc.) della lunghezza di oltre tre metri non possono essere trasportati da una sola persona.

Art. 56 – Apertura ed illuminazione delle porte

Ogni casa dovrà avere, dopo il tramonto, gli accessi sufficientemente illuminati.

Art. 57 – Distanza degli impianti a forza motrice

Gli impianti industriali, le seghe, gli incudini, i torni e gli attrezzi delle botteghe e degli opifici, che siano azionati da forza motrice dovranno essere installati almeno a due metri di distanza dalla porta destinata all'ingresso del pubblico.

Art. 58 – Riferimento al Codice della Strada

Per quanto interessi la Polizia stradale e non sia contemplato nel presente regolamento, sono applicabili le disposizioni del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740.

Art. 59

Gli autocarri, i carri, i traini carichi o scarichi, gli animali da soma carichi e scarichi, che da un punto esterno della città siano diretti ad altro punto di essa, o viceversa, non potranno transitare per il Corso Ovidio, né per le altre strade secondarie pavimentate in asfalto, ma solamente per le strade esterne di circonvallazione.

Il transito dei veicoli suddetti per il Corso Ovidio e per le altre strade interne della città è permesso soltanto quando essi siano diretti a case o magazzini, posti nell'interno della città, ma in tal caso il transito deve limitarsi al tratto di strada compreso tra il luogo di destinazione e il punto più vicino di una delle due strade esterne di circonvallazione.

E' altresì proibito alle persone di attraversare il Corso Ovidio con fasci di paglia, erba, legna od altro materiale del genere.

Art. 60

Gli autoveicoli e le vetture che sono ammessi a transitare lungo il Corso Ovidio, dovranno mantenere una velocità molto moderata, a causa della deficiente ampiezza del Corso. I Conduuttori dovranno sottostare ad ogni intimazione degli Agenti municipali.

Art. 61

Sia nell'interno come nell'esterno delle abitazioni non è permesso di accendere fuochi se il fumo non immette in apposita conduttura. E' vietato di dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc. appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni delle case, salvo speciale autorizzazione dell'Autorità comunale.

Art. 62 – Costruzioni edilizie. Cautele antincendi

A norma della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, sull'organizzazione dei servizi antincendi e della circolare del Ministero dell'Interno Direzione Generale dei servizi antincendi n. 19306 del 16 gennaio 1949, tutti i progetti per nuove costruzioni civili e industriali, sono soggetti –soltanto ai fini della sicurezza contro i pericoli di incendio – alla preventiva approvazione da parte del Comando del Corpo Vigili del Fuoco. Le costruzioni stesse, ad eccezione soltanto di quelle destinate ad abitazione civile e che sono di altezza inferiore ai 21 metri in gronda, sono poi soggette, sempre agli stessi fini, anche al collaudo da parte del medesimo Comando dei V.V.F. prima del rilascio del permesso o licenza di abitabilità o di esercizio.

Art. 63 – Vigilanza antincendi ai locali ove si trovano sostanze combustibili o pericolose

Sono soggette alle visite ed ai controlli del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco tutti gli impianti, stabilimenti, magazzini, depositi, autorimesse, officine, rivendite, ecc. che producono, impiegano, detengono o rivendono sostanze che presentano pericolo di incendio o di scoppio e che sono elencati nel decreto apposito che il Prefetto della Provincia emana a norma delle disposizioni richiamate all'art. 62. Per la disciplina dei depositi delle pellicole cinematografiche vedasi il regolamento speciale allegato al presente sotto la lettera A.

Art. 64 – Vigilanza antincendi sui depositi e sugli impianti di lavorazione di sostanze combustibili o pericolose

Le competenti Autorità, prima del rilascio o del rinnovo della licenza per gli impianti ed i depositi specificati all'articolo precedente e della licenza di abitabilità o di esercizio alle nuove costruzioni, dovranno richiedere il prescritto nulla osta al Comando dei Vigili del Fuoco, il quale dopo la visita sopralluogo rilascerà un apposito "certificato di prevenzione incendi" dal quale risultino le prescrizioni da osservare e le condizioni di esercizio a cui deve essere sottoposta la concessione della licenza, per quanto riguarda la prevenzione incendi. Quando tra le prescrizioni da osservare vi siano anche particolari lavori da eseguire prima del rilascio o del rinnovo della licenza di esercizio o del permesso di abitabilità, dovrà essere eseguita la visita di controllo, per accertare l'esecuzione dei lavori stessi. Le visite di controllo dovranno altresì essere eseguite ogni anno nelle autorimesse e negli esercizi che fabbricano, manipolano o detengono in deposito sostanze esplosive o infiammabili di categoria II° e di III° delle Norme Tecniche suggerite dalla Commissione consultiva per gli esplosivi e gli infiammabili del Ministero dell'Interno o gas compressi o liquefatti; saranno biennali in tutti gli altri depositi e stabilimenti, tranne che nelle piccole rivendite ove saranno triennali.

Sarà comunque eseguita nuova visita di prevenzione incendi in caso di voltura di licenza o nel caso che nelle fabbriche, nei depositi, nei locali di vendita e simili vengano apportate notevoli modifiche.

Il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando dei Vigili del Fuoco deve essere deposto, insieme con la licenza di esercizio e presentato ad ogni richiesta degli Agenti di P.S. e dei Vigili del fuoco.

Art. 65 – Deposito di fascine presso i fornai

E' vietato ai fornai di tenere in deposito nei forni le fascine in quantità superiore al fabbisogno giornaliero.

Art. 66

E' vietato di depositare fieno, paglia, fogliame, legna, fascine, foglia secca, ecc. se non nei locali appositamente destinati. I depositi di fieno e di paglia sono in ogni modo vietati nell'interno dell'abitato.

Art. 67 – Pulitura dei camini

Le gole dei camini, stufe, forni, cucine ed in genere tutti i condotti del fumo, devono essere spazzati dalla fuliggine almeno una volta ogni sei mesi.

Le gole dei forni per cottura di pane e simili devono essere spazzati ogni trimestre. I camini devono sporgere almeno un metro dal tetto, essere di altezza non inferiore alle case contigue e superarle se servono a fucine producesti gas nocivi o fastidiosi. L'altezza minima dei camini di quest'ultimo sarà stabilita, caso per caso, dall'Autorità comunale.

Art. 68 – Sicurezza delle stalle

Nelle stalle è vietato di fumare, occorrendo per la illuminazione fare uso delle lanterne, queste devono essere chiuse e protette da rete metallica.

Art. 69

E' vietato la costruzione di nuove stalle nell'abitato e precisamente in tutte quelle vie e piazze che all'uopo formeranno oggetto di apposita ordinanza del Sindaco.

Alla data di pubblicazione del presente regolamento, nessuna stalla, vecchia o nuova, in buone o in cattive condizioni, sarà tollerata nelle case poste lungo il Corso Ovidio e lungo le strade e i vicoli che direttamente vi immettano: esse dovranno essere trasferite fuori dell'abitato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 70 – Incendi

Chi accerti personalmente un incendio e ne venga comunque a cognizione deve farne immediata denuncia al Comando dei Vigili del Fuoco, all'Ufficio di Polizia Municipale o al Comando più vicino dei Carabinieri.

Tutti i proprietari debbono consentire il passaggio nei loro cortili ed anche nelle loro case degli addetti allo spegnimento degli incendi e mettere a disposizione i loro pozzi di acqua.

Nei casi di incendio ogni cittadino che non ne sia fisicamente impedito, è obbligato a contribuire all'opera di spegnimento e chi si rifiuta potrà essere denunciato a norma dell'art. 652 del C.P.

Art. 71 – Affissioni e scritte sulle case

E' proibito deturpare o imbrattare con manifesti o scritte le facciate delle case. Le affissioni saranno regolate dall'apposito regolamento comunale, salva l'osservanza delle norme contenute nell'art. 663 del C.P. e nell'art. 113 della Legge di P.S.

Art. 72 – Pali e condutture elettriche: divieti

E' proibito servirsi dei pali delle condutture elettriche o dei pubblici infissi per distendere fili, appendervi oggetti o merci, o ad arrampicarsi su di essi per emergere sull'adiacente terreno.

Art. 73 – Giardini e viali

E' vietato nei giardini pubblici, di strappare fiori, sfrondare gli alberi, di pestare l'erba, di entrare nelle aiuole e di arrampicarsi sulle piante. Nei pubblici giardini è vietato farvi pascolare animali, di bivaccare, di consumare pasti, di occupare sedili se non a scopo di riposo.

E' vietato in genere di danneggiare e di recare in qualsiasi modo, pregiudizio alla proprietà di ragione pubblica. I contravventori, senza pregiudizio delle pene sancite dal presente regolamento e di quelle comminate dalle Leggi, sono tenuti a risarcire i danni arrecati.

Art. 74 – Insegne dei negozi e scritte reclamistiche

Le scritte reclamistiche e le insegne degli esercizi e dei negozi devono essere compilate in lingua corretta ed in forma decorosa con rispetto delle pubbliche istituzioni. Esse non devono causare molestia ai passanti, né limitarne la libertà.

Art. 75

E' vietato di esporre in pubblico fotografie, disegni, figure e pubblicazioni che offendono la moralità e il buon costume.

E' vietato di esporre figure e pubblicazioni che ledano il prestigio delle istituzioni e delle personalità civili, militari, politiche e religiose.

Art. 76

Sono vietati in pubblico i canti offensivi della moralità e del buon costume. Le contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi, il turpiloquio e la bestemmia sono puniti a norma degli articolo 724 e seguenti del C.P.

Art. 77 – Bambini e persone deficienti

Non possono circolare da soli le persone deficienti e i bambini.

Art. 78 – Bagni in fiumi e torrenti

Coloro che volessero fare bagni in fiume o torrenti, dovranno vestire un apposito costume e tuffarsi nei luoghi che anno per anno saranno indicati dall'Autorità Comunale.

Art. 79 – Uso delle fontanelle pubbliche . Divieto di lavare lungo le strade

Nei canali scorrenti nelle pubbliche vie, limitatamente all'abitato e nelle pubbliche fontane, è vietato lavare.

L'acqua delle pubbliche fontane deve servire soltanto per l'alimentazione umana, salvo speciali permessi dell'Autorità municipale.

Art. 80 - Macellai e Salumieri

E' vietato ai salumieri ed ai macellai di circolare con indumenti sporchi di sangue e di trasportare i ferri del loro mestiere non avvolti in tela od in custodia.

Art. 81 – Trasporto di carni

Le carni macellate devono essere trasportate con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento di polizia veterinaria 10.05.1914 n. 533 e del regolamento sulle carni 20.12.1928, n. 3298.

Art. 82 – Mattazione di animali. Esposizione di bestiame.

E' proibito uccidere e spennare e squarciare in pubblico gli animali da cortile, e spennare squarciare selvaggina.

Gli animali destinati alla mattazione, ove esposti al pubblico, debbono essere ben puliti, legati con robusta fune e condotti da persone esperte.

Art. 83 – Maltrattamenti di animali

E' vietato di maltrattare gli animali percuotendoli, sovraccaricandoli di peso eccessivo e lanciare loro grida scomposte.

In modo speciale è prescritto:

- 1) che il trasporto al macello di animali fortemente claudicanti o con zoppie dolorose, sia effettuato con mezzi idonei e attraverso le vie meno frequentate, e non abbia luogo con sistemi che importino strazio o sevizie ed in particolare sia vietato l'uso del pungolo;
- 2) che la legatura degli arti dei piccoli animali, caricati su birocci, sia effettuata a mezzo di corda piatta, anziché rotonda e gli animali siano caricati in guisa da rimanere adagiati interamente sul mezzo di trasporto;
- 3) che nel mercato, detti animali, siano convenientemente assicurati e risparmiati a sofferenze;
- 4) che nel canile municipale non si maltrattino gli animali ivi ricoverati e per la soppressione dei cani, non reclamati in tempo utile dai proprietari, si provveda con idonei sistemi in guisa da produrre la morte nel modo più rapido e meno doloroso;
- 5) che non si effettui il traino con i cani in condizioni fisiche non sufficientemente idonee, con carichi eccessivi alle loro forze e con finimenti inadatti (collari, pettorali di cuoio di larghezza inferiore ai 5 cm, ecc.);
- 6) che non vengano impiegati animali che per vecchiaia, ferita o malattia, non siano più idonei a lavorare: di essi è proibito l'abbandono;
- 7) il divieto di giuochi che importino strazi agli animali e di inutili torture miranti allo sfruttamento industriale di ogni specie di animali;
- 8) che non si effettui il trasporto di pollame con la testa a penzoloni, le gambe legate, e stipate in angustie gabbie, e racchiusi in sacchi, né il trasporto del pollame sul manubrio della bicicletta e con le ali incrociate;
- 9) che non si facciano viaggiare le bestie senza essere riparate dai rigori della stagione, senza cibo ed acqua ed eccessivamente stivate; che sia impedita la promiscuità nelle gabbie; che sia provveduto alla necessaria nutrizione ed abbeveramento nelle soste prolungate nel macello, che siano mantenute le condizioni igieniche delle stalle; che sia provveduto alla preparazione di lettiere e dell'occorrente pulizia dell'animale.

Art. 84 – Protezione degli animali

Gli agenti comunali hanno l'obbligo di cooperare per agevolare il compito che agli agenti ed ispettori di cui all'articolo 7 della Legge 12 luglio 1913, n. 611, spetta per assicurare l'osservanza delle prescrizioni sulla protezione degli animali.

CAPITOLO V DELLA PUBBLICA QUIETE

Art. 85 – Suoni e schiamazzi

Non è permesso cantare nelle vie, suonare o fare schiamazzi dopo le ore 23.00. Dopo le 21.” È vietato il suono di organetti o di suonatori ambulanti.

Art. 86 – Suonatori ambulanti

Nelle pubbliche vie i suonatori ambulanti non potranno fermarsi nello stesso posto per più di cinque minuti e a distanza ai metri 30 dal luogo della precedente fermata.

Essi non potranno suonare dinanzi alle Chiese, alle Scuole ed agli Ospedali e lungo Corso Ovidio.

Art. 87 - Suono delle campane

Il suono delle campane sia delle civiche torri che di quelli delle Chiese è regolato dalle seguenti norme:

- a) divieto dalle 20.00 alle 5.00 dal 1° novembre al 30 aprile e dalle 21.00 alle 4.00 dal 1° maggio al 31 ottobre;
- b) il suono non può durare più di tre minuti rispettando un intervallo di dieci minuti tra una suonata e l'altra.

In caso di avvenimenti straordinari, sempre col permesso dell'Autorità comunale, potranno essere consentite deroghe alle suddette norme.

Art. 88 – Queste e collette

In luogo pubblico non è permesso mendicare.

Le pubbliche sottoscrizioni, le raccolte e le queste dovranno essere autorizzate a norma della Legge di .S. (art. 156 Legge 18 giugno 1931, n. 773).

Art. 89 – Industrie rumorose

Per l'impianto e l'esercizio d'industrie rumorose ed incomode, deve avanzare domanda di licenza all'Autorità comunale la quale nel concederla, determinerà la località e tutte le modalità da osservarsi per l'impianto e l'esercizio stesso.

Sono considerate industrie rumorose ed incomode: il mestiere del caldaiaio, del lattoniere, del materassaio, del fabbro, del falegname e simili, del mugnaio e tutti gli altri mestieri che per l'azione di macchine, motori, o per l'uso continuo di strumenti manuali rechino molestia al vicinato.

Tutte le industrie con l'uso dei motori sono da considerarsi rumorose.

Gli esercizi di officine meccaniche, di elettrauto, di autorimesse con annessa officina e simili devono sorgere oltre la periferia dell'abitato. Quelle in atto esistenti entro la cinta periferica dovranno entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, trasferirsi fuori la suddetta cinta. Tale cinta periferica verrà all'uopo determinata con deliberazione di Giunta sentito l'Ufficio Tecnico Comunale competente.

La lavorazione delle industrie rumorose non può incominciare prima delle ore 7.00 (sette).

Qualora particolari esigenze di luogo e di tempo richiedano l'osservanza di nuove disposizioni per l'impianto e l'esercizio di industrie rumorose o incomode, queste saranno emanate dal Sindaco con ordinanza ai sensi dell'art. 66 del T.U. Legge P.S. 26 giugno 1931, n. 773.

Art. 90

Chi intende aprire manifatture e fabbriche di materie insalubri e pericolose deve avanzare domanda al Sindaco, il quale, col rilascio della licenza, emanerà le disposizioni da osservarsi per l'impianto ed esercizio dell'industria.

Art. 91 – Animali notturni

E' vietato tenere animali che, specialmente di notte, rechino disturbo al vicinato.

Art. 92 – Macinazione cereali

Oltre le disposizioni dei precedenti articoli, alla industria della macinazione dei cereali sono applicabili quelle del R.D. legge 12 agosto 1927, del R.D. 10 giugno 1931 n. 723 e del Decreto Ministeriale 15 giugno 1931.

CAPITOLO VI COMMERCIO – INDUSTRIE – ARTIGIANATO

Art. 93 – Commercianti ed esercenti

I commercianti all'ingrosso e al minuto, gli industriali e gli artigiani sono soggetti all'osservanza del presente regolamento eccetto quelli indicati dall'art. 86 del T.U. delle Leggi di P.S. 18 giugno 1931 n. 773.

I titolari degli esercizi pubblici di cui al citato art. 86 sono però tenuti ad informare l'Autorità comunale del luogo dove furono autorizzati ad aprire o a trasferire il loro esercizio e sulla cauzione da essi prestata ai sensi dell'art. 2 del Decreto Ministeriale 31 dicembre 1926; spetta al Comune il potere di incameramento di cui all'art. 5 del R.D. 16 dicembre 1926, n. 2174, quando il provvedimento di chiusura sia stato determinato da reati di indole commerciale.

Art. 94 – Denuncia di esercizio pubblico

Chiunque intenda attivare sia stabilmente, che temporaneamente negozi, magazzini, stabilimenti, officine, fabbriche, uffici, ecc., destinati all'esercizio di qualsiasi rivendita, commercio, arte, industria e professione, deve darne preventiva partecipazione scritta all'Autorità comunale, per ogni sua disposizione, facendo se del caso, le regolari domande prescritte dalle speciali norme legislative disciplinanti ciascuna specie di attività, indicando sempre la qualità dell'esercizio e la località ove il medesimo si vuole aprire.

Uguale comunicazione dovrà essere fatta in caso di cessazione o di trasferimento dell'esercizio o di cambiamento del titolare.

L'esercizio potrà comunque essere aperto al pubblico soltanto dopo la prescritta licenza speciale ad ogni ramo e rilasciata dalla competente Autorità.

Art. 95 – Richiamo alle Leggi speciali

In particolare, gli esercenti di spacci di carne fresca devono uniformarsi alle prescrizioni del regolamento comunale di vigilanza sulle carni, nonché al regolamento sulla vigilanza sanitaria 20 dicembre 1928 n. 1352 e 26 settembre 1930 n. 1858.

I nuovi negozi di vendita di carni in genere, devono avere i pavimenti e le pareti perimetrali, fino all'altezza almeno di m. 2.00 costruiti con materiale liscio, omogeneo e lavabile; i vecchi

negozi che difettassero di quanto sopra, dovranno ottemperare a tale prescrizione entro un anno dall'andata in vigore del presente regolamento.

Gli esercenti d'industria del pane, devono essere muniti della particolare licenza da rilasciarsi dal Prefetto ai sensi del R.D. legge 29 luglio 1928, n. 1843.

Per la vendita del latte destinato al consumo diretto, oltre alle norme del regolamento approvato con R.D. 9 maggio 1929 n. 994 e per la produzione e commercio degli oli combustibili, oltre alle norme del R.D.L. 30 dicembre 1929 n. 2316, saranno osservate le disposizioni del vigente regolamento comunale d'igiene. Così pure per l'apertura dei negozi da barbiere si osserveranno le apposite disposizioni del regolamento comunale d'igiene.

Art. 96

Nei negozi siti lungo il Corso Ovidio, da Porta Napoli a S. Agostino, è rigorosamente vietato l'esercizio dei seguenti commerci e delle seguenti industrie: osterie – macellerie – vendita di combustibili – vendita di erbaggi e frutta -, eccetto per quest'ultima i generi scelti esposti in vetrina – vendita di granaglie – vendita di stracci – vendita di mobili, abiti ed effetti usati – esposizione e vendita di casse mortuarie e di articoli per funerali, eccettuato le corone di fiori freschi ed artificiali – esercizio del mestiere di ciabattino, falegname, fabbro ferraio, bottaio e mastellaio; ed in genere tutti quei commerci e quelle industrie che, a giudizio insindacabile del Sindaco non sono confacenti al decoro ed al prestigio della città, se esercitati in negozi posti lungo la via principale. Le disposizioni del presente articolo si applicano pure per le seguenti altre strade: Via Roma, Via De Nino e Via P. Mazara.

Art. 97 – Lotta contro le mosche

Gli agenti municipali ispezioneranno periodicamente tutti gli esercizi pubblici e gli spacci per accertare che siano osservate le disposizioni annonarie e igieniche, e specialmente quelle emanate per la lotta contro le mosche. (legge 29 marzo 1928, n. 858 e D. M. 20 maggio 1928 decreto del Capo del Governo 20 maggio 1928; ordinanze ministeriali da emanare ai sensi dell'art. 263 del TLUL delle leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265).

Art. 98

I titolari della licenza di esercizio devono esibire la licenza ad ogni richiesta degli agenti e dei funzionari dell'Ufficio della Polizia Municipale.

Art. 99 – Verifiche ai locali degli esercizi e delle industrie

L'Autorità comunale potrà in ogni tempo far visitare i locali di ogni esercizio o industria, per verificare se essi soddisfino alle condizioni prescritte dalle disposizioni vigenti.

Art. 100

Restando fermi i divieti sanciti dal Regolamento d'Igiene, non può essere concessa autorizzazione per esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi.

Art. 101 – Obbligo di gestire personalmente gli esercizi

Salvo speciale autorizzazione alla nomina di un rappresentante da rilasciarsi, in casi eccezionali, dalla Commissione Comunale, i titolari delle licenze di commercio dovranno gestirle personalmente. La licenza di esercizio dovrà essere esposta nei locali di vendita.

Art. 102 – Pesatura delle derrate

Il compratore può sempre controllare l'esattezza della pesata. A tal fine le bilance che servono alla vendita debbono essere collocate in posizione comoda, essere pulite e recare numeri ben leggibili. Esse devono recare ben visibili i bolli della verifica dell'Ufficio Metrico.

Art. 103 – Avvolgimento delle merci

Le derrate dovranno essere avvolte in carta nella quantità strettamente necessaria e di peso non superiore ad un grammo per ogni decimetro quadrato. Il compratore però ha facoltà di far pesare la merce senza carta e di avvolgerla in involucri o recipienti propri.

Art. 104

Salvo quanto è disposto dall'art. 63 e seguenti del T.U. leggi di P.S. 18 giugno 1931 n. 773 e dalle disposizioni del relativo regolamento, nell'abitato è vietato tenere depositi e magazzini di petrolio, benzina, materie esplodenti ed infiammabili oltre il quantitativo occorrente per lo spaccio giornaliero al minuto.

Art. 105 – Merci maleodoranti

Le merci e le derrate emananti esalazioni o cattivi odori dovranno essere immersi nell'acqua od in altre sostanze neutralizzanti.

Art. 106 – Pulizia dei banchi di vendita

I banchi impiantati sul suolo pubblico devono essere tenuti puliti e nelle adiacenze di essi il terreno deve essere ben battuto, spazzato e, nella stagione estiva, innaffiato.

Art. 107 – Incetta e vendita di merci sulla via

Tutti i generi destinati al mercato non possono venderli né comperarsi che nelle località all'uopo destinate. E' pure vietato l'incetta del pollame, delle uova, dei formaggi, della frutta, degli ortaggi e dei bozzoli, lungo le vie del paese per un raggio di Km. 1,00 dal centro abitato.

Art. 108

Nei mercati è vietato agli incettatori l'acquisto all'ingrosso dei generi di cui all'art. precedente prima delle ore 10,00 dal 1° maggio al 31 ottobre, e dalle ore 11.00 dal 1° novembre al 30 aprile. I generi saranno costantemente verificati e dagli agenti del Comune che sequestreranno quelli alterati e le frutta immature, per sottoporli all'esame dell'Ufficio Sanitario.

Art. 109

A tutela degli interessi del consumatore e per facilitare le contrattazioni, il Sindaco può con suo atto deliberativo, disciplinare l'andamento del mercato, quando lo ritenga opportuno, con nuove norme che si adattino alle circostanze speciali del momento della stagione e della domanda della merce.

Art. 110 – Notizie statistiche

Tutti coloro che portano merci, derrate e generi sul mercato, dovranno uniformarsi agli ordini che verranno loro impartiti a mezzo delle guardie municipali, e venditori e compratori non potranno rifiutarsi di dare agli agenti le notizie che venissero loro richieste sul prezzo, sulle qualità e quantità dei generi e delle derrate vendute o comprate.

Art. 111 – Condotta degli esercenti nella vendita

I negozi dovranno essere costantemente forniti delle merci comprese nella licenza di vendita e, specialmente per i generi alimentari, in quantità sufficiente a soddisfare le esigenze normali della clientela. E' vietato loro di dar noia al pubblico con le insistenti offerte, pure rimanendo impregiudicate le disposizioni contenute nel R.D. Legge 11 gennaio 1923 n. 138, e relativamente ai negozi di vendita di generi di prima necessità destinati al consumo popolare, l'interruzione della vendita non legittima, né giustificata da parte degli esercenti soggetti alle discipline del R.D. 16 dicembre 1926 n. 2174 viene considerata agli effetti del decreto stesso come definitiva chiusura dei rispettivi esercizi.

Art. 112 – Tende parasole

I commercianti possono munire i loro negozi e banchi di vendita di tende, vetrine, ecc., rispettando le norme estetiche.

Art. 113 – Cartelli dei prezzi

I commercianti devono esporre su appositi cartelli i prezzi dei generi di vendita, espressi in caratteri uniformi e leggibili, collocati in modo da essere visibili a tutti. E' fatta eccezione, ai sensi della Circolare n. 143 in data 13 maggio 1949 del Ministro dell'Industria e Commercio, per i seguenti generi: fiori, armonium e pianoforti, automobili non a serie, motocicli non a serie, confezioni di lusso per signora, oggetti artistici, oggetti forniti dietro speciale commissione o modelli di un unico esemplare, oggetti usati, pelliccerie, prodotti non finiti e soggetti a ulteriore lavorazione, prodotti dell'industria orafa e pietre preziose, profumi di lusso.

Art. 114 – Orari di vendita

Gli esercenti dovranno scrupolosamente osservare l'orario di apertura delle diverse categorie di negozi, che il Prefetto della provincia determina a norma delle disposizioni della legge 7 luglio 1907 n. 489 e relativi regolamenti 7 novembre 1907 n. 807 e agosto 1908 n. 599 sul riposo festivo.

Art. 115

I commercianti di generi alimentari che intendono chiudere il proprio negozio per una durata di 2 o più giorni, devono informarne l'Autorità municipale con una settimana di anticipo.

Art. 116 – Segnalazione dei surrogati

I generi alimentari preparati con surrogati, devono, con la denominazione, riportare le percentuali di surrogato che contengono.

Art. 117 – Commissione di Vigilanza sugli alimentaristi

E' in facoltà della Giunta Municipale di istituire speciali commissioni di vigilanza allo scopo di sorvegliare e curare l'osservanza di tutte le disposizioni emanate con leggi e decreti per disciplinare il commercio dei generi alimentari.

Art. 118 – Vendita di latte da parte dei produttori

I venditori di latte che esitano il prodotto dei propri fondi, sono tenuti ugualmente all'osservanza delle predette discipline e disposizioni sul commercio, esclusa la prestazione delle cauzioni di cui all'art. 2 del Decreto Ministeriale dicembre 1926.

Essi devono servirsi di recipienti in ottime condizioni di uso e provvisti, in quanto servono per misura, del bollo dell'Ufficio Metrico, secondo le norme del regolamento comunale d'igiene.

Art. 119 – Facchini, sensali e intromettitori

I facchini, i sensali, gli intromettitori, fermo restando le facoltà che nei riguardi loro spettano all'autorità di P.S. ai sensi degli art. 115 e 121 del T.U. Legge di P.S. 18 giugno 1931 n. 773, non possono intraprendere l'esercizio del loro mestiere se non sono stati regolarmente iscritti presso l'Ufficio di Polizia Urbana del Comune.

Agli effetti delle sanzioni previste dall'art. 727 del Codice Penale tale obbligo si estende anche a coloro che esercitano abitualmente il mestiere di carrettiere e di birocciaio.

CAPITOLO VII PENALITA'

Art.120 – Procedura contravvenzionale

Le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento saranno accertate e punite ai sensi degli art. 106, 107, 108, 109, 110 della Legge Comunale e Provinciale T.U. 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 121 – Premi di diligenza agli Agenti

In ottemperanza a quanto dispone l'ultimo comma dell'art. 110 del sopracitato T.U. della legge Comunale e Provinciale si stabilisce che gli eventuali premi di diligenza agli agenti che abbiano contribuito alla scoperta e all'accertamento delle contravvenzioni, verranno conferiti con apposita deliberazione della Giunta Municipale.

Art. 122 – Riferimento al Codice Penale

Qualora i contravventori siano soggetti all'altrui potestà, direzione o vigilanza, si applicherà l'art. 196 del C.P.

Nei riguardi invece delle persone giuridiche si avrà riferimento all'art. 197 del C.P.

Art. 123 – Costituzione di parte civile e provvedimenti del Sindaco

Nei procedimenti contravvenzionali, il Sindaco, quale rappresentante del Municipio, potrà costituirsi parte civile.

Inoltre, ai sensi dell'art. 153 della Legge C.P. 1915 potrà prendere i provvedimenti con tingibili ed urgenti del caso.

CAPITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 124 – Entrata in vigore del presente Regolamento

Il presente Regolamento avrà vigore dopo l'approvazione da parte della Giunta Provinciale Amministrativa ed ultimata che sia la seconda pubblicazione prescritta dall'art. 62 del T.U. della Legge 9 giugno 1947, n. 530, salvo le eventuali modificazioni che venissero disposte per effetto dell'art. 102 del T. U. medesimo.

Art. 125 – Abrogazione di norme

Dalla data di cui all'art. 124 non saranno applicabili le disposizioni di Polizia Comunale che contrastino e non si addicano a quelle del presente Regolamento.

Art. 126 – Deposito del Regolamento

Il presente Regolamento rimarrà costantemente depositato, a disposizione del pubblico, dalle 9 alle 12 dei giorni feriali, presso l'Ufficio di Segreteria.